

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1200

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BONOMI, TRUZZI, ZANONI, BURATO, GOZZI

Annunziata il 27 ottobre 1954

Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'applicazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogata per le annate successive dalle leggi 16 giugno 1951, n. 435, e 11 luglio 1952, n. 765, ha trovato negli ultimi tempi talune incertezze circa la riduzione del 30 per cento del canone di affitto in cereali nel caso che il canone venga corrisposto in natura. L'articolo 3 indicato, facendo riferimento ai casi contemplati dalle leggi precedenti, in particolare dalla legge 10 agosto 1948, n. 1140, ha mantenuto la riduzione anche venendo a cessare la disciplina di ammasso, in vista della quale la riduzione stessa era stata introdotta dalla legge del 1948.

La distinzione fra prezzo di ammasso e premio di coltivazione, che era giustificata in regime di ammasso, si concretava in una effettiva riduzione del canone per i cereali soggetti a quella disciplina. Cessando questa, la

legge del 1950 ha confermato la norma che stabiliva la riduzione, la quale pertanto doveva intendersi efficace sia nell'ipotesi di pagamento in denaro come in quella di pagamento in natura. Il concetto della legge era in sostanza quello di attribuire all'affittuario la riduzione del canone anche indipendentemente dalla sua conversione in denaro, una volta che questa poteva anche non avvenire in conseguenza dell'avvenuta esclusione del presupposto dell'ammasso obbligatorio. La diversità di contenuto economico della prestazione non potrebbe d'altra parte trovare giustificazione, essendo manifesta, escluso l'ammasso, la equivalenza economica di quello in natura rispetto a quello risultante dalla conversione in denaro, conversione che non potrebbe condurre a diverso risultato economico sia che venga effettuata a cura dell'affittuario quanto se venga effettuato a cura del locatore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogata con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per le annate agrarie 1950-51 e 1951-52, e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, sino al termine dell'annata agraria in corso al mo-

mento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, deve interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica nella detta misura tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro quanto sul canone pagato direttamente in natura.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.